

tori delle contribuzioni dirette, dal 1° gennaio a tutto febbraio del corrente anno, le quote di prestito rispettivamente dovute. »

La Commissione propone di mutare quest'articolo nell'altro di cui do lettura :

« Il beneficio del quarto in aumento al capitale accordato dall'art. 10 del reale decreto del 7 settembre ultimo ai contribuenti nel prestito obbligatorio che fecero la relativa dichiarazione spontanea nella tesoreria provinciale sino al 31 dicembre p. p. inclusivamente è pur esteso a tutti coloro che avranno pagato o pagheranno a mani degli esattori delle contribuzioni dirette, dal 1° di gennaio a tutto il 20 marzo del corrente anno, le quote di prestito rispettivamente dovute. »

Se non v'è alcuno che voglia la parola su quest'articolo lo metterò ai voti.

BONELLI. Prima di mettere ai voti quest'articolo, parmi sarebbe opportuno di stabilire un numero determinato di giorni, cioè di cambiare l'espressione dal 1° gennaio a tutto febbraio, e di mettere un termine fisso dal dì della pubblicazione.

IL PRESIDENTE. È già cambiato.

BONELLI. Allora io ritiro la mia osservazione.

IL PRESIDENTE. Il deputato Bonelli avendo ritirato la sua osservazione, metto ai voti l'art. 1° come è stato emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

Si passa ora alla discussione dell'art. 2; darò lettura dell'articolo del progetto, intorno al quale non venne proposta emendazione :

« La rendita però corrispondente ai versamenti eseguiti dopo il 31 dicembre ultimo a mani degli esattori decorrerà a favore dei rispettivi titolari soltanto dal 1° di gennaio 1849.

« I prorata di rendita anteriori a quest'epoca cederanno a profitto delle finanze dello Stato. »

Non essendovi, come dissi, variazione in quest'articolo, lo sottopongo ai voti della Camera.

(È approvato.)

Si passa ora alla discussione dell'articolo 3. Il progetto originale era concepito in questi termini :

« Lo stesso beneficio di cui all'art. 1° è mantenuto a coloro che dopo fatta la dichiarazione in tesoreria non avessero soddisfatte alla precisa scadenza delle more, o nella giusta loro quotità individuale a termini del citato decreto 7 settembre, le rate di prestito sia volontario che obbligatorio, purchè facciano il saldo del dichiarato debito entro il corrente mese. »

Questo è il modo in cui era concepito in origine. La Commissione muta l'articolo di cui abbiamo dato lettura in quest'altro :

« Lo stesso beneficio di cui all'art. 1°, senza pregiudizio della decorrenza della corrispondente rendita dal primo settembre 1848, è mantenuto a coloro che dopo fatta la dichiarazione in tesoreria non avessero soddisfatte alla precisa scadenza delle more, o nella loro giusta quotità individuale a termini del citato decreto 7 settembre, le rate di prestito sia volontario che obbligatorio, purchè facciano il saldo del dichiarato debito a tutto il 20 marzo p. v. »

CHIÒ. La Camera mi permetterà di dare su questo proposito uno schiarimento diretto a ben indicare in che senso la Commissione intese di fare un emendamento all'art. 3, di cui è quivi discorso. I contribuenti, ai quali si allude nell'art. 3, come si vede, sarebbero coloro che avrebbero pagato una parte della loro quota, ma non hanno ancora fatto il saldo totale della quota da loro dovuta.

Ora trovavasi in quest'articolo una lacuna, ed era questa,

che non s'indica in una maniera precisa se questi contribuenti, facendo il loro saldo nel tempo che decorre dal 1° gennaio sino al 20 marzo, avrebbero dovuto percevere la rendita a cominciare dal 1° settembre, ovvero a datare dal 1° gennaio. A questo proposito dirò che due erano i partiti che si affacciavano alla Commissione.

Un partito sarebbe stato di distinguere tra le somme pagate anteriormente al primo gennaio e quelle pagate dopo quell'epoca: per le somme pagate anteriormente al primo gennaio fissarne la rendita a cominciare dal primo settembre, per le somme pagate dopo il primo gennaio stabilirne la rendita a cominciare dal primo di gennaio.

Il secondo partito era invece di fissare la rendita, senza distinzione delle diverse epoche nelle quali eransi fatti i pagamenti, o a partire dal primo settembre, o a partire dal primo gennaio.

La Commissione fu divisa in due sentenze: la minoranza voleva che la rendita delle intiere quote relative ai contribuenti contemplati nell'articolo terzo cominciasse dal 1° gennaio; ma la maggioranza, più benevola e generosa verso gli accennati contribuenti, opinò che questi percepissero la rendita delle loro intiere quote a partire dal 1° settembre.

BONELLI. È noto che la trasmissione delle nuove leggi dalle intendenze alle diverse comunità non si adempie sempre con tutta precisione, dimodochè in una comunità sono spesso trasmesse alcuni giorni prima, e in altri dopo parecchi giorni.

Per ovviare a questo inconveniente, e lasciare a tutte le comunità un eguale beneficio di termini, crederei bene che si fissasse un numero di giorni determinato dalla pubblicazione della legge.

IL PRESIDENTE. Il deputato Bonelli formoli un emendamento, ed io lo porrò ai voti.

RICCI, ministro delle finanze. In molte provincie era stata organizzata l'apertura dei registri nella supposizione che la Camera non avrebbe avuto difficoltà a prorogare, almeno sino alla fine di febbraio, l'autorizzazione di riscuotere le tasse..... (Il resto non s'intende.)

RICCARDI, relatore. Dal momento che la Camera ha ammesso questo emendamento all'articolo 1°, non vedo come ora si potrebbe quistionare sullo stesso oggetto: insisto quindi affinchè sia mantenuto.

BONELLI. Non ho sotto gli occhi la legge colle emendazioni della Commissione..... (Il bisbiglio impedisce d'intendere l'oratore)

IL PRESIDENTE. Il deputato Bonelli propone che invece del 20 marzo si dica piuttosto entro 20 o che giorni da quello della promulgazione della presente legge; interrogherò la Camera se l'emendamento Bonelli è appoggiato.

(È appoggiato.)

LANZA. Io sarei disposto ad appoggiare questo emendamento, perchè mi pare molto ragionevole.

Almeno quelli che sono tenuti a pagare queste quote avranno un termine preciso per poterle pagare: questo tempo preciso è eguale per tutti. Se ci atteniamo invece alla prima frase, che è già stata adottata, ne avverrà che, qualora per qualche incidente la pubblicazione di questa legge si faccia tardi, i debitori non avranno altra agevolezza che quella di dieci o dodici giorni, invece di avere una proroga di quindici a venti giorni come sembra volere ad essi concedere la Camera. Malgrado le buone intenzioni del signor ministro delle finanze, potrebbe darsi che il Senato non si potesse occupare subito di questa legge.

Non faccio queste osservazioni per ritornare sulla decisione presa, ma solamente per far vedere a quali inconvenienti si